Telecomunicazioni, Simoco Italia e Motorola, che operano in Italia attraverso le loro filiali con quote di mercato contenute rispetto a quella detenuta dalla società Marconi che nell'ambito dei sistemi PMR ("*Professional Mobile Radio"*), relativamente ai soli sistemi analogici, non è mai scesa al di sotto del 31% nel triennio 1997-1999, mentre nel 2000 è stata pari al 33%. Inoltre, il Gruppo Marconi si configura da oltre trent'anni quale fornitore storico delle reti analogiche a copertura regionale e metropolitana per le Forze di Polizia italiane. Una nuova spinta propulsiva alla domanda nei diversi comparti sarà impressa dal processo di digitalizzazione che, a partire dalle reti destinate alle Forze di Polizia, porterà alla graduale sostituzione degli impianti analogici esistenti.

Il mercato della fornitura di sistemi radiomobili destinati alle Forze di Polizia appare, allo stato, il solo comparto che presenta prospettive certe di sviluppo a breve termine. Nel corso del 2002 l'Autorità ha accordato, in seguito alla modifica degli accordi notificati, un'autorizzazione in deroga all'intesa tra Nokia e Marconi per lo svolgimento in comune di attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione dell'interoperabilità tra reti e la partecipazione congiunta a due delle sei gare che saranno indette dal Ministero degli Interni per la fornitura di sistemi destinati alle Forze di Polizia italiane entro giugno 2003. L'autorizzazione dell'Autorità è giunta a seguito dell'assunzione da parte del Consorzio di precisi impegni in relazione alle condizioni di concessione di brevetti e di accesso alle specifiche tecniche delle reti installate, tali da non precludere la partecipazione dei terzi alle procedure ad evidenza pubblica in questione. Nella valutazione ha inoltre assunto rilievo il beneficio che deriverà all'utilizzatore finale dall'interoperabilità tra reti analogiche e digitali e, in particolare, tra reti digitali di operatori diversi (NOKIA ITALIA-MARCONI MOBILE-OTE).

GARA UMTS

Nel giugno 2001 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio avviato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 nei confronti delle imprese che avevano preso parte alla gara per il rilascio delle licenze per il servizio di comunicazioni mobili di terza generazione UMTS (Tim Spa, Omnitel Pronto Italia Spa, Wind Telecomunicazioni Spa, H3G Spa, già Andala Opco, Ipse 2000 Spa e Blu Spa), deliberando che dagli accertamenti istruttori svolti non erano emersi elementi comprovanti l'esistenza di un'intesa tra i partecipanti alla procedura concorsuale.

L'Autorità aveva avviato l'istruttoria a seguito della conclusione della gara, tenutasi nell'ottobre 2000, avente ad oggetto l'assegnazione di cinque licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazione UMTS. In particolare, il bando di gara prevedeva la possibilità, qualora il numero degli offerenti fosse stato uguale o inferiore a cinque, di ridurre il numero delle licenze aggiudicabili prima che avesse inizio la fase dei miglioramenti competitivi, così da assicurare una concorrenza effettiva tra i partecipanti alla gara. La gara si era conclusa anticipatamente a seguito della comu-

nicazione di rinuncia presentata dalla società Blu e dell'impossibilità di proseguire riducendo il numero delle licenze assegnabili, essendo già stata avviata la fase dei miglioramenti competitivi.

La decisione assunta da Blu di ritirarsi dalla gara aveva indotto a ipotizzare l'eventualità di un'intesa, nella forma di accordo o di pratica concordata, tra due o più partecipanti alla gara, volta a restringere la concorrenza nel mercato dell'acquisizione delle licenze per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione. L'ipotesi della sussistenza di un'intesa appariva plausibile anche in considerazione del contesto competitivo in cui si era svolta la gara, caratterizzato da un ridotto numero di partecipanti, alcuni dei quali già operanti nel settore delle comunicazioni mobili, e della particolare rilevanza dell'acquisizione della licenza per il successivo esercizio del servizio UMTS.

Dagli accertamenti effettuati nel corso dell'istruttoria è tuttavia emerso che le società partecipanti alla gara non avevano concluso intese al fine di restringere o alterare la concorrenza nell'ambito della gara in questione; in particolare, nel corso degli accertamenti ispettivi non è stato rinvenuto alcun documento da cui potesse evincersi la conclusione di accordi tra le società partecipanti alla gara ovvero tra soggetti a questi collegati. Inoltre, l'analisi degli elementi istruttori raccolti non ha fornito evidenze che rivelassero l'esistenza di pratiche concordate tese ad alterare l'andamento e l'esito della gara, quali una strategia collusiva comune tra le società partecipanti nella presentazione delle offerte nelle singole tornate o altre forme di cooperazione consistenti nel coordinamento dell'attività informativa ovvero nell'attuazione di uno scambio di informazioni.

L'Autorità ha rilevato che l'insieme degli elementi raccolti nel corso del procedimento suggeriva una diversa ricostruzione degli eventi che avevano determinato l'andamento e l'esito della gara. In particolare, dalle risultanze istruttorie è emersa l'esistenza di un profondo conflitto interno tra gli azionisti di Blu, il quale è poi sfociato nel ritiro dalla gara in pendenza della stessa. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha concluso l'istruttoria accertando l'insussistenza di violazioni all'articolo 2 della legge n. 287/90.

NOKIA ITALIA-MARCONI MOBILE-OTE

Nel marzo 2002 l'Autorità ha autorizzato, in deroga al divieto di intese restrittive della concorrenza, un accordo tra le società Nokia Italia Spa e Marconi Mobile Spa, comunicato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, avente ad oggetto la costituzione di un consorzio per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione di apparati e servizi di radiocomunicazione mobile privata (PMR) basati sulla tecnologia digitale TETRA, destinati all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza. In particolare, attraverso l'accordo le parti si proponevano di sviluppare un'interfaccia comune tale da consentire alle "Forze di Polizia" italiane di avvalersi simultaneamente sia dei sistemi analogici di radicomunicazione, attualmente in uso, sia dei futuri sistemi digitali basati

sulla tecnologia TETRA. Al contempo, attraverso il consorzio le parti intendevano partecipare congiuntamente a tutte le gare eventualmente indette dal Ministero dell'Interno per la fornitura dei sistemi PMR destinati all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

L'Autorità ha ritenuto che il mercato del prodotto rilevante ai fini della valutazione dell'intesa comunicata comprendesse solo i sistemi di radiocomunicazione mobile privata PMR destinati alle Forze di Polizia, con l'esclusione dei sistemi centralizzati cosiddetti ad accesso pubblico (*Public Access Mobile Radio* - PAMR), in ragione delle diverse caratteristiche tecniche di questi ultimi, tra cui in particolare il carattere di accessibilità di tali reti, poco adatto alle esigenze di riservatezza proprie delle Forze di Polizia. L'ambito geografico del mercato sopra individuato è stato ritenuto nazionale, in considerazione sia della sussistenza di specifici regimi autorizzatori nazionali per l'esercizio dei sistemi PMR che della localizzazione nazionale delle imprese che installano e gestiscono un sistema di radiocomunicazione mobile PMR tale da assicurare una presenza stabile sul territorio.

Sulla base degli accertamenti svolti nel corso della fase istruttoria, l'Autorità ha ritenuto che l'intesa comunicata fosse idonea a restringere la concorrenza nel mercato degli apparati di radiocomunicazione mobile digitale, consentendo il coordinamento tra Marconi, l'operatore leader del mercato italiano, presente con una posizione rilevante in un mercato caratterizzato dall'esistenza di una tecnologia preesistente in via di sostituzione, e Nokia, un importante concorrente potenziale capace di minacciare la posizione dell'impresa *incumbent* attraverso lo sviluppo di una nuova tecnologia idonea a sostituire quella esistente. Inoltre, si è paventato il rischio che il Consorzio potesse assicurarsi una copertura brevettuale su componenti anche marginali delle interfaccia in questione, rifiutando di concedere ai concorrenti lo sfruttamento di tali diritti a condizioni eque e non discriminatorie, con ciò creando importanti barriere all'entrata.

In considerazione di tali rilievi, le parti dell'accordo hanno comunicato all'Autorità alcune modifiche allo Statuto e alla Convenzione Consortile in grado di incidere sulla portata dell'attività commerciale del Consorzio e sull'accessibilità in favore dei terzi, a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, dei prodotti brevettabili realizzati dal Consorzio nello svolgimento della sua attività di ricerca e sviluppo. Più specificamente, le parti hanno stabilito che l'attività di commercializzazione in comune in seno al consorzio fosse limitata a un numero di gare non eccedente un terzo (33%) del valore complessivo delle commesse per la fornitura alle Forze di Polizia Italiane di apparati di radiocomunicazione mobile digitale. Le modifiche così apportate relativamente all'attività di commercializzazione in comune dei prodotti sviluppati a seguito dell'attività di R&S svolta dal Consorzio hanno ridimensionato la portata della cooperazione commerciale, limitandola a quanto strettamente necessario a sperimentare nella pratica i risultati dell'attività di R&S

conseguiti dal consorzio. Inoltre, le parti si sono impegnate a rendere disponibili ai terzi concorrenti i risultati dell'attività di ricerca attraverso la concessione di licenze a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie.

A fronte delle modifiche proposte e in considerazione della sostanziale limitazione dell'attività di commercializzazione in comune - consistente nella qualificazione come aggiudicatario a soltanto due delle probabili sei gare che saranno indette dal Ministero dell'Interno per l'installazione di sistemi PMR nelle regioni del Mezzogiorno - e quindi del corrispondente ampliamento dell'attività di ricerca e sviluppo, l'Autorità ha ritenuto di autorizzare in deroga l'intesa comunicata. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che l'attività di R&S svolta nell'ambito del Consorzio relativamente allo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi favorirà l'utilizzazione della più moderna tecnologia TETRA, comportando una contrazione dei costi e un miglioramento complessivo delle condizioni di offerta, valutabili come un miglioramento qualitativo della produzione. Inoltre, lo sviluppo da parte del consorzio dell'interfaccia idoneo a consentire l'interoperabilità dei sistemi di radiocomunicazione permetterà ai committenti di tali servizi di rifornirsi presso costruttori diversi, in tempi più rapidi e a costi più contenuti. Le risultanze istruttorie hanno poi evidenziato il carattere necessario della cooperazione tecnica e commerciale tra le parti, al fine di realizzare i benefici in termini di miglioramento qualitativo della produzione connesso allo sviluppo delle interfacce necessarie a consentire l'interoperabilità tra sistemi TETRA di costruttori diversi in tempi compatibili con il rispetto dei termini previsti per il completamento delle procedure ad evidenza pubblica relative alla rete interpolizia delle regioni del Mezzogiorno. A seguito delle modifiche proposte dalla parti, l'Autorità ha ritenuto che l'accordo potesse beneficare di un'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90, fino al 30 giugno 2003.

INFOSTRADA-TELECOM ITALIA-TECNOLOGIA ADSL

Nell'aprile 2001 l'Autorità ha concluso un procedimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/90, dal quale è emerso che Telecom Italia Spa, sfruttando la propria posizione dominante nel mercato a monte dell'offerta di servizi di connettività in ambito locale, aveva posto in essere una strategia complessiva volta al rafforzamento di tale posizione di dominanza in un contesto di liberalizzazione dell'offerta di infrastrutture, nonché al rafforzamento della propria posizione nell'offerta di servizi di trasmissione dati e di accesso a Internet. In particolare, l'istruttoria ha consentito di accertare l'illiceità della condotta tenuta da Telecom Italia, consistente: *i*) nel rifiuto di fornire ai concorrenti circuiti diretti analogici facenti parte dell'offerta regolamentata; *ii*) nella commercializzazione di servizi finali con tecnologia ADSL senza consentire ai concorrenti di operare in condizioni di parità nei mercati dei servizi di trasmissione dati e dell'accesso a Internet; *iii*) nella commercializzazione di servizi finali con le più evolute tecnologie a larga banda x-DSL e SDH senza consentire ai concorrenti di operare in condizioni di parità nei mercati dei servizi di trasmissione dati e dell'accesso a Internet.

L'Autorità ha ritenuto che i comportamenti posti in essere da Telecom Italia dovessero essere valutati nei seguenti mercati del prodotto:

a) il mercato, a monte, della fornitura di servizi di connettività su base locale. Al riguardo, un operatore di telecomunicazioni che intenda erogare servizi di telecomunicazioni di trasmissione dati o di accesso a Internet necessita, tra l'altro, di connettività a livello locale che gli consenta di collegare gli utenti fra loro e/o alla propria rete; tale connettività può essere ottenuta a livello fisico attraverso infrastrutture locali dedicate o condivise, proprie o affittate da un gestore locale di infrastrutture.

b) i mercati, a valle, dei servizi di trasmissione dati e a valore aggiunto e quello dei servizi di accesso a Internet, per la cui fornitura all'utente finale appare necessario disporre di capacità trasmissiva, in particolare su base locale. Al riguardo l'Autorità ha sostenuto, conformemente ai propri precedenti e al costante orientamento della Commissione Europea, che i servizi di accesso a Internet e i servizi di trasmissione dati costituiscono due distinti mercati rilevanti, in ragione della scarsa sostituibilità dei relativi prodotti. Infatti, i consumatori che acquistano un servizio di accesso a Internet hanno l'aspettativa di poter raggiungere tutti gli utenti collegati a Internet. Diversamente, la fornitura di servizi di trasmissione dati a utenti finali che utilizzano protocolli diversi da Internet, pur potendo consentire agli stessi di raggiungere altri utenti che utilizzano lo stesso protocollo, non permette il collegamento permanente e illimitato all'intera comunità degli utenti Internet.

In relazione alla dimensione geografica di tali mercati, l'Autorità ha ritenuto che questi avessero dimensione nazionale; nel caso in esame interessava, infatti, unicamente l'ambito di competizione a livello nazionale, che deve considerarsi distinto in ragione della sussistenza di barriere amministrative (la normativa vigente prevede che l'ingresso nel mercato sia subordinato all'ottenimento di provvedimenti amministrativi di consenso, aventi validità territoriale limitata al territorio nazionale), nonché in considerazione della necessità di avvalersi, per l'offerta dei servizi, di infrastrutture di rete localizzate sul territorio nazionale.

Con riferimento all'accertamento della posizione dominante, l'Autorità ha ritenuto che, in considerazione della posizione di monopolio di fatto di Telecom Italia sull'infrastruttura pubblica commutata e in particolare sulla parte distributiva di tale infrastruttura, nonché nell'offerta di collegamenti dedicati (circuiti diretti), dell'assenza di infrastrutture alternative (ad esempio, reti TV via cavo e reti di *public utilities)* e dell'irrilevanza di altre soluzioni tecnologiche (dato lo scarso sviluppo di soluzioni *Wireless Local Loop* o UMTS), la fornitura di servizi di connettività su base locale era limitata quasi esclusivamente e durevolmente all'offerta di Telecom Italia. L'Autorità, inoltre, ha ritenuto sussistente la posizione dominante di Telecom Italia anche nell'offerta dei servizi di trasmissione dati e nell'offerta dei servizi di acces-

so a Internet, in virtù della sua assoluta preminenza in termini di quote di mercato in ciascuno dei diversi ambiti considerati, nonché della sua natura integrata e della situazione di monopolista di fatto nel mercato a monte della fornitura dei servizi di connettività locale. Ciò faceva sì che Telecom Italia era l'unico soggetto che, operando nel mercato a valle, offriva contestualmente ai propri concorrenti servizi di connettività locale a essi necessari per competere nei mercati a valle dei servizi.

Gli accertamenti istruttori svolti hanno evidenziato che Telecom Italia aveva posto in essere una strategia abusiva, caratterizzata da un intento escludente della concorrenza e di occupazione anticipata dei mercati (*pre-emption),* attuata attraverso i seguenti comportamenti:

i) nel mercato dei servizi di connettività su base locale, l'operatore dominante aveva rifiutato, in assenza di una giustificazione tecnica, di fornire circuiti diretti analogici in banda base, al fine di preservare la propria posizione di dominanza in tale mercato a monte, nonché, conseguentemente, in quello a valle dei servizi finali;

ii) nei mercati dei servizi finali, di trasmissione dati e di accesso a Internet, Telecom Italia aveva violato il principio di non discriminazione, sfruttando illegittimamente la propria posizione dominante nel mercato a monte, commercializzando servizi finali basati sull'applicazione di tecnologie innovative all'infrastruttura di rete pubblica commutata senza consentire ai concorrenti di operare in condizioni di parità sui mercati. In particolare: *a*) a partire dal novembre 1998, Telecom Italia aveva commercializzato servizi di trasmissione dati e di accesso a Internet basati su tecnologie di tipo ADSL in assenza di un'offerta all'ingrosso, senza consentire, quindi, ai concorrenti di formulare offerte basate sulle medesime tecnologie agli utenti finali. In seguito Telecom Italia aveva predisposto un'offerta all'ingrosso per questi servizi, caratterizzata tuttavia da modalità discriminatorie; *b*) in relazione all'applicazione delle più evolute tecnologie x-DSL alla parte distributiva della rete pubblica commutata e all'utilizzo di connettività in fibra ottica (SDH), l'operatore *incumbent* aveva commercializzato, a partire dall'ottobre 1999, servizi finali basati su tali tecnologie, ancora una volta senza permettere ai concorrenti di formulare offerte competitive utilizzando le medesime tecnologie.

L'Autorità ha ritenuto che i comportamenti di Telecom Italia, consistenti nel rifiutare la fornitura di circuiti diretti analogici facenti parte dell'offerta regolamentata, in assenza di una giustificazione tecnica, fossero espressione di una chiara strategia volta a escludere la concorrenza attuale e potenziale nel mercato dell'offerta di servizi di connettività locale e in quello dei servizi all'utenza finale forniti attraverso di essa. L'Autorità ha rilevato, inoltre, che i comportamenti tenuti dall'operatore *incumbent* a partire dal 1998, consistenti nella commercializzazione di servizi di trasmissione dati e accesso a Internet con tecnologia ADSL all'utenza finale affari e residenziale, nonché

nella predisposizione di un'offerta all'ingrosso ADSL con caratteristiche di discriminazione verso i concorrenti, fossero abusivi in quanto fondati sull'illegittimo sfruttamento dei vantaggi derivanti dalla posizione dominante nel mercato a monte della fornitura di servizi di connettività locale e tendenti a rafforzare tale posizione nel suddetto mercato e in quello dei servizi finali all'utenza, limitando gli accessi al mercato e impedendo lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori. Anche i comportamenti di Telecom Italia, consistenti nella commercializzazione di servizi all'utenza finale mediante servizi di connettività a larga banda di tipo x-DSL e su supporti in fibra ottica (SDH), in assenza di una congrua offerta di servizi analoghi per i concorrenti, sono stati considerati abusivi, in quanto posti in essere da un'impresa in posizione dominante allo scopo di ostacolare l'ingresso e la permanenza nei mercati dei servizi di connettività, di trasmissione dati e di accesso a Internet ai propri concorrenti. In ragione della gravità dei comportamenti tenuti, Telecom Italia è stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria in relazione a ciascuna delle fattispecie lesive accertate, per un importo complessivo pari a circa 59,5 milioni di euro.

PARERE SULL'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

Su richiesta del Ministero delle Comunicazioni, l'Autorità ha reso un parere, pubblicato nel dicembre 2001, in merito a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "*Regolamento per l'attuazione della direttiva 97/51/CE, che modifica la direttiva 90/387/CEE e la direttiva 92/44/CEE, e delle direttive 98/10/CE e 98/61/CE*"[59]. L'Autorità ha, in primo luogo, evidenziato l'importanza di pervenire il più rapidamente possibile a un corretto ed effettivo recepimento nel diritto interno delle direttive comunitarie oggetto di attuazione, al fine di definire condizioni tecniche e giuridiche omogenee all'interno della Comunità per la fornitura dei servizi e per l'accesso e l'uso delle reti di telecomunicazioni, in modo da consentire agli operatori dei diversi Stati membri di entrare direttamente in competizione tra di loro. In tale contesto, è stata sottolineata la mancanza di un quadro normativo nazionale coerente, che costituisce di fatto un grave ostacolo all'entrata di nuovi operatori nei mercati dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazioni e a un effettivo dispiegarsi del gioco della concorrenza tra gli organismi di telecomunicazioni esistenti.

In merito al contenuto specifico delle disposizioni dello schema di regolamento, è stata evidenziata l'esigenza di provvedere a uniformare il testo con la normativa comunitaria al fine di eliminare le incongruenze esistenti, come nel caso delle norme che prescrivono l'applicazione di determinati obblighi a tutti gli operatori di telecomunicazioni, laddove tali obblighi, secondo il diritto comunitario, si devono applicare solo agli "*organismi notificati come aventi notevole forza di mercato*".

59 Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "*Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni*".

L'Autorità si è espressa anche in relazione alla necessità di adeguare le disposizioni dello schema di regolamento ai principi comunitari in materia di condizioni economiche di offerta delle linee affittate, di cui alla direttiva 92/44/CEE, i quali prevedono un principio di orientamento ai costi e trasparenza delle linee affittate e prescrivono l'adozione, da parte degli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato, di un adeguato sistema di calcolo dei costi delle linee affittate che contenga, tra l'altro, i costi diretti sostenuti dagli organismi per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di tali linee, nonché per la commercializzazione e la fatturazione.

L'Autorità ha, altresì, affermato la necessità di assicurare omogeneità e uniformità alla normativa vigente nel settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento all'attività regolamentare svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con riguardo alle condizioni di fornitura dei servizi di telefonia vocale, alla portabilità del numero e alla preselezione del vettore.

PARERE SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INSTRADAMENTO DEL TRAFFICO INTERNAZIONALE USCENTE DA PARTE DI TELECOM ITALIA

Su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità ha reso un parere, pubblicato nell'ottobre 2001, in merito allo schema di provvedimento recante "Disposizioni in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale uscente da parte di Telecom Italia". In tale parere l'Autorità, alla luce dell'analisi svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle condizioni concorrenziali attualmente vigenti nei mercati dei servizi di instradamento del traffico internazionale uscente (TIU), ha osservato che Telecom Italia, oltre a rappresentare il principale fornitore di servizi di instradamento agli altri operatori di telecomunicazioni, si trova in concorrenza con questi ultimi nell'offerta di servizi finali di telefonia internazionale attraverso le divisioni commerciali della stessa Telecom Italia e il principale operatore radiomobile italiano, ovvero Tim. In tale contesto, l'Autorità ha esposto le proprie perplessità in ordine alla decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di consentire a Telecom Italia una completa libertà di negoziazione delle condizioni economiche praticate sui servizi di instradamento del TIU nelle tratte interessate, potendo la stessa comportare il rischio di comportamenti discriminatori atti a favorire i servizi finali offerti dalla stessa Telecom Italia a danno di quelli forniti dagli altri operatori di telecomunicazioni, stante la circostanza che le divisioni commerciali di Telecom Italia e le società dalla stessa controllate rappresentano ancora i più grandi acquirenti di servizi di instradamento del TIU presenti nel mercato nazionale.

L'Autorità ha sottolineato l'importanza che la modifica regolamentare disposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia sottoposta a una regolare verifica delle condizioni di mercato e sia accompagnata da una serie di disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi a cui devono orientarsi i comportamenti di prezzo dell'operatore notificato con

notevole forza di mercato nei servizi di rete e di telefonia su rete fissa e nei servizi di interconnessione. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto di particolare rilevanza l'inserimento nell'ambito del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di condizioni che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e orientamento ai costi nell'ambito delle offerte formulate da Telecom Italia, con l'eventuale riserva di rimuovere tali vincoli nel caso in cui la situazione del mercato, sottoposta a verifiche periodiche, risulti effettivamente orientata verso uno sviluppo competitivo. Ad avviso dell'Autorità appare necessario che il controllo *ex post* effettuato dal regolatore sia orientato a verificare che tutti i soggetti interessati alla fruizione dei servizi di instradamento del TIU di Telecom Italia godano effettivamente delle medesime possibilità in termini di qualità, quantità e prezzo delle offerte aggiudicate. Ciò al fine di evitare che la libertà negoziale attribuita a Telecom Italia, invece di favorire lo sviluppo competitivo dei mercati interessati, si sostanzi nella possibilità per tale operatore di garantire migliori condizioni di prezzo e di qualità alle proprie divisioni commerciali, violando in tal senso il fondamentale principio di parità di trattamento.

Per quanto riguarda la disposizione dello schema di provvedimento in base alla quale Telecom Italia avrebbe la facoltà di negoziare condizioni economiche inferiori a quelle pubblicate nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento su determinate tratte, l'Autorità ha ribadito la necessità di una verifica *ex post* da parte del regolatore in ordine agli effettivi esiti delle negoziazioni compiute da Telecom Italia con i clienti esterni e con i propri servizi e controllate, al fine di garantire una sostanziale parità di condizioni tra le società del gruppo Telecom e gli altri soggetti presenti nel mercato dei servizi di telefonia internazionale.

PARERE SULL'ASSEGNAZIONE DI FREQUENZE PER RETI RADIO A BANDA LARGA PUNTO-MULTIPUNTO E MISURE ATTE A GARANTIRE CONDIZIONI DI EFFETTIVA CONCORRENZA

Nel settembre 2001, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità ha reso un parere in merito allo schema di provvedimento recante "Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza". I sistemi di telecomunicazione punto-multipunto sono sistemi radio che consentono la realizzazione di soluzioni di accesso a larga banda, cosiddetto anello locale senza fili. L'accesso viene realizzato tramite l'installazione di Stazioni Radio Base (BS) posizionate in una postazione centrale (punto), che comunicano con le Stazioni Terminali disposte presso le postazioni degli utenti (multipunto). Si tratta, pertanto, di sistemi che consentono l'accesso via radio a larga banda da postazioni fisse (nodo dell'operatore) alle terminazioni dei clienti. Tali sistemi rappresentano infrastrutture alternative alla rete telefonica in doppino di rame a cui possono essere applicate le tecnologie xDSL per ottenere la trasmissione a larga banda, e alle reti di TV via cavo, nonché alle reti in fibra ottica e alle connessioni via satellite. Con lo

schema di provvedimento in questione l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni intendeva disciplinare le modalità di assegnazione delle frequenze da utilizzare per l'installazione delle stazioni radio, definendo in particolare l'ampiezza spettrale assegnabile a ciascun licenziatario e le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza (cosiddette misure asimmetriche).

Nel proprio parere l'Autorità ha sottolineato come le infrastrutture di accesso locale in Italia fossero caratterizzate da una situazione di quasi-monopolio, in ragione dell'esistenza di un'unica infrastruttura diffusa capillarmente sul territorio controllata da Telecom Italia, e della ritardata realizzazione dell'accesso locale disaggregato alla rete. In tale contesto, l'Autorità ha osservato che la possibilità per i nuovi entranti di accedere direttamente agli utenti finali, mediante la realizzazione di reti radio proprietarie, avrebbe determinato una pressione concorrenziale sulle condizioni economiche di offerta dei servizi finali e un miglioramento della gamma e della qualità di questi ultimi, creando le condizioni per un rapido sviluppo di nuove tecnologie atte alla fornitura più efficiente di servizi di telecomunicazioni innovativi.

Per quanto riguarda le procedura di assegnazione delle frequenze, l'Autorità ha ritenuto condivisibile la finalità evidenziata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di consentire la partecipazione alle gare anche ad operatori locali, rilevando inoltre come la partecipazione contemporanea a più selezioni da parte dei soggetti interessati potrebbe consentire lo sviluppo di reti di estensione nazionale. In relazione ai tempi di svolgimento della procedura, l'Autorità ha sottolineato l'opportunità, in considerazione delle condizioni di scarsa concorrenzialità in cui versa il mercato nazionale delle infrastrutture di accesso locale, di procedere nel più breve tempo possibile all'effettiva assegnazione delle frequenze, anche al fine di non vanificare gli sforzi degli operatori interessati a investire nei sistemi di telecomunicazione punto-multipunto, consentendo loro di disporre in tempi rapidi di reti che possano rappresentare un'alternativa valida rispetto alle attuali modalità di accesso tramite rete fissa.

L'Autorità ha poi analizzato la posizione di Telecom Italia, ritenendo che l'assegnazione alla stessa di frequenze per la realizzazione di reti di accesso radio avrebbe rappresentato un rafforzamento della posizione dominante detenuta da tale operatore nell'ambito dei mezzi d'accesso a larga banda. Per tale motivo, l'Autorità ha ritenuto inidonea la proposta formulata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni consistente nel prevedere un'asimmetria temporale di 12 mesi nell'avvio del servizio da parte dell'operatore *incumbent*, unitamente all'obbligo di predisporre un sistema di separazione contabile in grado di consentire l'addebito e l'accredito di tutte le prestazioni relative all'uso dei servizi di accesso radio a larga banda da parte delle diverse aree del gestore della rete telefonica. L'Autorità ha considerato per contro più opportuno escludere Telecom Italia in via temporanea (per un periodo di 5 anni) dalla gara per l'assegnazione delle frequenze per tali sistemi, o quanto meno, fino al momento in cui i nuovi entranti non avessero avuto

la possibilità di competere efficacemente in tale mercato realizzando le infrastrutture necessarie a formulare un'offerta di servizi di accesso locale competitiva con quella del gestore dominante.

PARERI IN MATERIA DI PORTABILITÀ DEL NUMERO SU RETI MOBILI

L'Autorità ha reso due pareri all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rispettivamente nel dicembre 2001 e nel marzo 2002, in merito alla portabilità del numero su reti mobili. In particolare, la portabilità del numero tra le reti mobili costituisce una prestazione finalizzata a facilitare l'acquisizione di abbonati da parte di un nuovo entrante in un mercato già dominato da gestori che dispongono di un'ampia base di clienti.

Nel primo parere, l'Autorità ha ribadito l'importanza dell'introduzione della portabilità del numero, al fine di stimolare il livello di concorrenza del mercato in considerazione dell'ampiezza della clientela radiomobile, nonché della rilevanza che il fattore numero ha assunto soprattutto per le categorie più redditizie di utenti, ovvero quelle professionali. Al riguardo, l'Autorità ha osservato che l'esigenza di introdurre la portabilità del numero va ricondotta alle caratteristiche del mercato italiano dei servizi di telecomunicazione mobile, il quale negli scorsi anni è cresciuto a ritmi molto sostenuti, raggiungendo un livello di quasi-saturazione. Attualmente, infatti, le linee per i servizi mobili hanno superato i 47 milioni, pari a un livello di penetrazione superiore all'80% della popolazione, valore maggiore di quello raggiunto in altri paesi europei, quali Francia, Germania e Regno Unito. In tale contesto, la clientela acquisita da ciascun operatore è principalmente rappresentata da consumatori che cambiano gestore piuttosto che da nuovi clienti che non hanno mai usufruito dei servizi mobili. Inoltre, una struttura particolarmente concentrata del mercato nazionale ha inevitabilmente influenzato il livello dei prezzi dei servizi praticati alla clientela, che risulta ancora tra i più elevati in Europa, nonché i margini di profitto degli operatori principali, che superano quelli osservabili presso i principali operatori europei.

In considerazione di tali condizioni di mercato, l'introduzione della portabilità del numero mobile risulta uno strumento insostituibile per stimolare la concorrenza, rendere efficace l'entrata di nuovi competitori e, di conseguenza, aumentare il benessere dei consumatori. Infatti, l'eliminazione della barriera derivante dall'obbligo per il cliente di cambiare numero esplica una forte valenza nella prospettiva di un incremento del livello concorrenziale, poiché, determinando una redistribuzione delle quote di mercato a favore degli operatori più efficienti, incide sui prezzi praticati alla clientela e produce, quindi, un aumento del benessere dei consumatori.

L'Autorità ha dunque sollecitato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad assicurare la piena operatività del servizio entro il termine del 30 aprile 2002, già fissato nella delibera adottata nella materia dal Regolatore, nonché ad adottare soluzioni tecniche che consentano di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi offerti. L'Autorità ha infatti rilevato che, tenuto

conto della particolare situazione in cui si trova il mercato nazionale dei servizi mobili, un ulteriore ritardo nell'avvio del servizio comprometterebbe l'efficacia di tale strumento quale stimolo alla concorrenza nel mercato nazionale delle comunicazioni mobili.

In relazione alla scelta delle soluzioni tecniche da adottare, nel primo parere l'Autorità ha sottolineato come le aspettative dei consumatori potrebbero essere influenzate negativamente durante la fase di avvio della portabilità del numero qualora venissero adottate soluzioni non standard che non consentono la prestazione di tutti i servizi che caratterizzano attualmente l'offerta su reti mobili (quali, ad esempio, l'uso di schede pre-pagate, l'invio di brevi messaggi di testo, ecc.). In questo caso, infatti, il servizio di portabilità del numero su reti mobili verrebbe considerato dalla clientela come una prestazione di qualità inadeguata e, pertanto, potrebbe essere rifiutato, in particolare da quelle categorie di utenti che sono principalmente interessate alle prestazioni e all'affidabilità del servizio. L'eventuale adozione di soluzioni non standard, basate su tecnologie proprietarie, oltre a rischiare di creare disservizi e conseguente insoddisfazione nella clientela, potrebbe inoltre comportare la necessità di effettuare investimenti aggiuntivi non compatibili con le modalità di offerta definitiva del servizio. Il costo di tale scelta verrebbe, quindi, a gravare principalmente sui gestori che hanno già proceduto all'adeguamento delle proprie reti, scegliendo le soluzioni standard. L'Autorità ha dunque auspicato che, allo scopo di garantire le potenzialità della prestazione di portabilità del numero quale strumento di promozione della concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili, la sua introduzione avvenga in tempi rapidi e definiti, nonché tramite l'adozione di soluzioni tecniche che consentano di assicurare un elevato livello qualitativo dei servizi offerti.

Nel secondo parere, reso nel marzo 2002, sullo schema di provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riguardante "Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio"[60], l'Autorità ha sottolineato nuovamente l'opportunità che la portabilità del numero mobile, in considerazione dell'influenza positiva che essa esercita sulle dinamiche concorrenziali, sia pienamente operativa a partire dal 30 aprile 2002, come già stabilito nella relativa delibera dell'Autorità di regolazione. L'Autorità ha inoltre auspicato che, sin dall'avvio, la portabilità del numero mobile interessi tutti i numeri serviti da ciascun operatore.

In relazione all'eventuale limitazione dei volumi complessivi di richieste giornaliere di cambiamento di operatore, l'Autorità ha osservato che una pre-determinazione di tali volumi può compromettere l'operatività efficace e

60 La delibera definitiva n. 7/02/CIR recante "Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio" è stata approvata il 28 marzo 2002.

tempestiva della prestazione. Per tale ragione, è stata posta in evidenza l'importanza di valutare con attenzione l'individuazione di limiti ai volumi complessivi di richieste giornaliere di cambiamento di operatore.

Con riferimento alla fissazione di un prezzo massimo di attivazione della portabilità, valido a partire dal 1° gennaio 2003, previsto nello schema di provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità ha ritenuto che, in considerazione delle attuali caratteristiche del mercato delle comunicazioni mobili in Italia che presenta condizioni concorrenziali non soddisfacenti, tale misura possa vanificare la valenza proconcorrenziale della funzione di portabilità a svantaggio dei consumatori finali. Al riguardo, è stato osservato che la fissazione di un prezzo di attivazione, ancorché soltanto nel valore massimo, costituisce un ostacolo all'effettivo ed efficace utilizzo di uno strumento indispensabile per introdurre maggiori stimoli concorrenziali nel mercato italiano delle comunicazioni mobili. L'Autorità ha rilevato peraltro che la fissazione di un prezzo di attivazione valido per tutti gli operatori mobili non trova una giustificazione nei costi sottostanti alla prestazione di portabilità con il rischio che tale prezzo, una volta trasferito sul consumatore finale, si traduca in un disincentivo al cambiamento dell'operatore. Pertanto, a giudizio dell'Autorità, il prezzo di attivazione della portabilità non dovrebbe essere regolamentato neanche nei suoi valori massimi; gli eventuali costi della funzione di portabilità mobile dovrebbero, invece, essere assunti da ciascun operatore a partire dall'avvio della portabilità stessa, ossia dal 30 aprile 2002.

Inoltre, considerando che la trasferibilità del credito residuo contribuisce a rendere pienamente effettiva la prestazione della portabilità, l'Autorità ha ritenuto che quanto previsto nello schema di provvedimento in ordine all'introduzione degli obblighi informativi relativi al trattamento del credito residuo, anche mediante l'aggiornamento delle Carte dei Servizi, non sia sufficiente a garantire la piena ed efficace operatività della portabilità. Al riguardo, l'Autorità ha osservato che la disciplina dei rapporti contrattuali intercorrenti tra coloro che concludono contratti tipo prepagato e il fornitore di servizi di comunicazione mobile sia lacunosa sotto diversi profili, non da ultimo con riguardo al limite temporale di utilizzazione del credito telefonico.

Infine, l'Autorità ha rilevato come il funzionamento della "*Banca Dati Centralizzata*", operativa dal 30 aprile 2003, prevista dalla delibera 19/01/CIR, la quale dovrà collegare le singole banche dati gestite da ciascun operatore contenenti le informazioni concernenti la portabilità del numero, potrebbe rendere trasparenti le informazioni sui clienti e favorire scambi di informazioni istituzionalizzati, facilitando comportamenti collusivi. L'Autorità ha auspicato pertanto che la gestione e l'operatività della banca dati siano affidate a un soggetto terzo, indipendente dagli operatori, che ne assicuri l'utilizzo solo ai fini delle funzioni di portabilità.

PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE E RICHIESTA DI MODIFICA DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO 2001 DI TELECOM ITALIA

Nel febbraio 2002, l'Autorità, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha reso un parere in merito allo schema di provvedimento, trasmesso nel gennaio 2002[61], concernente la valutazione e la richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001.

Nel parere l'Autorità, dopo avere evidenziato come alcune determinazioni contenute nello schema di provvedimento fossero coerenti con lo sviluppo concorrenziale dei mercati delle telecomunicazioni, ha svolto alcune considerazioni in merito alla promozione della concorrenza nell'offerta di servizi di interconnessione.

L'Autorità ha messo in luce innanzitutto gli effetti distorsivi derivanti dall'attuale tempistica di presentazione e approvazione dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento. Al riguardo, l'Autorità ha osservato che, sin a partire dal 1998, l'Offerta di interconnessione di Telecom Italia, è sempre stata presentata e approvata con notevole ritardo, in genere alla fine dell'anno di riferimento di ciascuna offerta e, talvolta, come nel caso dell'Offerta per il 2001, nel corso dell'anno successivo a quello di applicazione. I continui ritardi nell'approvazione di un'offerta di interconnessione di riferimento, principalmente ascrivibili ai comportamenti dilatori di Telecom Italia, hanno prodotto in passato consistenti effetti negativi sullo sviluppo della concorrenza nella fornitura dei servizi di telefonia fissa, dipendendo essa dalla conoscibilità anticipata delle condizioni economiche e tecniche dei servizi di interconnessione.

Per tale ragione, l'Autorità ha richiesto un chiaro e specifico intervento dell'Autorità di regolazione che stabilisca che, a partire dall'anno 2003, l'Offerta di Riferimento sia presentata, ai fini della sua valutazione, almeno sei mesi prima della sua effettiva applicazione; con riferimento all'Offerta 2002, per la quale non è più applicabile tale soluzione, l'Autorità ha ritenuto necessario invece che, nell'ambito del provvedimento finale relativo all'Offerta 2001, sia fissato un termine breve per la sua presentazione, il cui mancato rispetto sia suscettibile di sanzione ai sensi della vigente normativa.

L'Autorità ha richiamato l'attenzione anche sul processo di definizione delle condizioni economiche di interconnessione, in quanto queste costituiscono uno stimolo fondamentale all'efficienza del gestore dominante. In merito, l'Autorità, pur esprimendo apprezzamento per l'introduzione della definizione delle condizioni economiche dei servizi di interconnessione in base alla valorizzazione degli elementi di rete utilizzati a costi correnti (e non più a costi storici) e del superamento dello strumento di verifica delle suddet-

61 La delibera definitiva n. 4/02/CIR recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia" è stata approvata il 1° marzo 2002.

te condizioni economiche basato sulla metodologia di "migliore prassi corrente" (detta anche *best practice*[62]) a livello europeo, ha osservato tuttavia che il passaggio alla nuova metodologia a costi correnti, soggetti peraltro ad attività di verifica e certificazione, non ha comportato la prevista diminuzione delle condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione individuati nell'Offerta 2001 rispetto all'anno precedente.

In considerazione dell'assenza dell'attività di verifica e di certificazione dei costi dichiarati da Telecom Italia, l'Autorità ha ritenuto che l'approvazione, in via interinale, da parte dell'Autorità di regolazione delle condizioni economiche per i servizi di raccolta, terminazione e transito così come proposte da Telecom Italia, fosse criticabile dal punto di vista concorrenziale, rilevando la necessità di una riconduzione delle condizioni economiche di interconnesione all'interno dell'intervallo di migliore prassi corrente a livello europeo.

Nel parere reso l'Autorità ha evidenziato inoltre che la metodologia a costi correnti, attualmente utilizzata, non sembra prendere in considerazione potenziali inefficienze industriali, operative o amministrative del gestore della rete, Telecom Italia. Per tale ragione, l'Autorità ha ribadito la necessità di utilizzare i costi prospettici incrementali di lungo periodo dell'operatore notificato (cosiddetti *forward looking costs*). In ragione della persistente asimmetria informativa esistente fra soggetto regolatore e soggetto regolato, l'Autorità ha precisato che, al fine di garantire la definizione di valori economici dei servizi di interconnessione compatibili con condizioni di efficienza concorrenziale dei mercati interessati, sia opportuno definire anche un meccanismo di lungo periodo incentivante che induca lo stesso operatore notificato a realizzare sostanziali guadagni di efficienza e, quindi, a ridurre i costi di interconnessione.

L'Autorità ha, dunque, auspicato che l'Autorità di regolamentazione, nell'ambito del provvedimento definitivo di valutazione e modifica dell'offerta di interconnessione di Telecom Italia, individui un termine breve per l'introduzione di una metodologia, finalizzata a stimolare l'efficienza dell'operatore notificato, di riduzione programmata delle condizioni economiche di interconnessione di Telecom Italia, sulla base della valorizzazione a costi prospettici incrementali di lungo periodo, anche tenendo conto, per ogni livello di interconnessione offerto, dell'evoluzione delle condizioni economiche praticate in ambito europeo.

62 Il valore di *best practice* è calcolato, secondo la metodologia adottata in passato dalla Commissione Europea, come una forchetta che ha per valore più elevato la tariffa applicata nel terzo Stato membro in cui i costi sono più bassi e per valore più basso la tariffa applicata dallo Stato membro in cui i costi sono più bassi. I dati di riferimento, pubblicati su "*Seventh Report on the implementation of the telecommunications Regulatory Package*", Commissione Europea, 26 novembre 2001, sono tratti dalle tariffe valide al 1° agosto 2001.

SERVIZI POSTALI

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE in relazione a presunti comportamenti abusivi adottati da Poste Italiane nella distribuzione di posta transfrontaliera in Italia (INTERNATIONAL MAIL EXPRESS ITALY-POSTE ITALIANE). È tuttora in corso un'istruttoria, avviata nel marzo 2001 e descritta nella Relazione dello scorso anno, in merito alla costituzione di una società consortile tra Poste Italiane Spa, SDA Express Courier e Bartolini Spa per lo svolgimento di attività strumentali di smistamento, instradamento e consegna di pacchi postali (POSTE ITALIANE-SDA EXPRESS COURIER-BARTOLINI-CONSORZIO LOGISTICA PACCHI).

INTERNATIONAL MAIL EXPRESS ITALY-POSTE ITALIANE

Nell'aprile 2001 l'Autorità ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE, nei confronti di Poste Italiane Spa in relazione a presunti comportamenti abusivi nella distribuzione di posta transfrontaliera in Italia. Il procedimento è stato avviato a seguito di segnalazioni effettuate da alcuni operatori attivi nel recapito espresso di corrispondenza e plichi che lamentavano l'adozione da parte di Poste Italiane di comportamenti diretti a ostacolare l'inoltro di corrispondenza transfrontaliera. In particolare, l'istruttoria è volta ad accertare se Poste Italiane abbia: *i*) rifiutato la fornitura del servizio di inoltro e recapito ai destinatari della corrispondenza proveniente dall'estero; *ii*) imposto un prezzo iniquo per l'espletamento del servizio di inoltro e il recapito degli invii postali.

Nel caso della posta transfrontaliera, gli obblighi e i diritti dei singoli operatori postali pubblici nazionali sono stati definiti dalla Convenzione Postale Universale. In particolare, l'articolo 1 della Convenzione dispone che gli operatori postali pubblici degli Stati contraenti hanno l'obbligo di instradare e distribuire la corrispondenza internazionale trasmessa da altri servizi postali ai destinatari domiciliati nel proprio territorio, utilizzando le vie più rapide usate per la posta interna. In deroga a tale obbligo, l'articolo 25, comma 1 della Convenzione prevede che nessun paese membro ha l'obbligo di inoltrare o distribuire la corrispondenza che mittenti domiciliati nel suo territorio facciano impostare all'estero al fine di beneficiare di tariffe postali più convenienti. In relazione alle tariffe applicabili alla posta transfrontaliera, dal 1997 è entrato in vigore un accordo internazionale, denominato "Reims II", volto a definire l'entità del rimborso delle spese terminali all'operatore postale del paese di destinazione, in un contesto in cui il pagamento della prestazione viene effettuato presso l'operatore postale del paese di provenienza.

L'istruttoria è volta ad accertare se l'intercettazione della corrispondenza transfrontaliera in entrata sia suscettibile di costituire un comportamento abusivo e se Poste Italiane abbia preteso da intermediari e/o clienti nazionali il pagamento di tariffe che, invece, dovevano essere richieste agli operatori postali pubblici del paese di origine, peraltro in misura non corri-